

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1320-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme sul calendario scolastico

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende ovviare ad alcune incertezze e insufficienze in materia di calendario scolastico. Il regime attuale, regolamentato dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonostante la facoltà prevista per il Ministro di « differenziare il calendario scolastico per regioni o per provincia » (comma quarto), in realtà ha conservato una sostanziale rigidità. Infatti la esigenza della flessibilità, da tanto tempo e da tante parti avvertita, che consenta un calendario scolastico adeguato alle esigenze climatico-territoriali, non può realizzarsi se non viene riconosciuto e attuato un coerente decentramento di decisioni, pur nell'ambito di indicazioni generali e univoche, che fissino obblighi istituzionali e opportunità didattiche uguali per tutto il territorio della Repubblica. L'esigenza della

flessibilità non può conciliarsi con le preoccupazioni garantistiche che nell'attuale regime vengono privilegiate.

Il quadro propositivo del disegno di legge, presentato dal Governo e accolto con qualche modifica dalla 7<sup>a</sup> Commissione, garantisce tale flessibilità, determinando il numero minimo dei giorni di lezione, precisando le competenze del Ministro della pubblica istruzione e attribuendo alcune competenze — come la data di inizio delle lezioni e il calendario relativo al loro svolgimento — ai sovrintendenti scolastici regionali o interregionali, che devono sentire in proposito le rispettive Regioni e i consigli scolastici provinciali. È questa la vera novità che si introduce nel sistema scolastico con la normativa in esame, che raccomandiamo all'approvazione degli onorevoli senatori.

MEZZAPESA, *relatore*

#### PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

24 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO DEL GOVERNO***Articolo unico.*

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. Ai fini della valutazione degli alunni l'anno scolastico è suddiviso in due periodi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

*(V. il comma 8 del presente testo).*

6. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, in modo da assicurare, comunque, il rispetto del disposto di cui al precedente comma 3.

7. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ai fini della valutazione degli alunni l'anno scolastico è diviso in tre periodi.

5. *Identico.*

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

8. Sino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Collocato, in una formulazione modificata, come comma 6 del presente testo.**